

DISCORSO

PRONUNZIATO DALL' AVV.

BARONE GIUSEPPE POERIO

ALL' UDIENZA

DELLA GRAN CORTE CRIMINALE

DEL PRINCIPATO ULTERIORE

SCUENTE IN AVELLINO

nella tornata del 25 settembre 1838

IN DIFESA

DI FELICE DE ANTONELLIS

accusato di coningicidio premeditato.



BOLOGNA 1859

TIPOGRAFIA GUIDI ALL' ANCORA

Strada Galliera N. 585.

SIGNOR PRESIDENTE, SIGNORI GIUDICI

Nelle severe conclusioni pronunziate ier l'altro dall'accusator pubblico, a così calda insistenza sulla reità del giudicabile tanto magistero di parola apparve congiunto, che da grave sollecitudine mi difese soltanto la certezza ch'egli favellava ad uomini, nelle cui coscienze non può splendor di eloquenza con l'artificio del bello nuocere al vero. Ma ancorchè per trascorso di ammirazione tributata al suo dire, una tale sollecitudine mi fosse entrata nel petto, non vi sarebbe durata, perciocchè il *fatto* della presente causa con profondo acume frugato, con esquisita diligenza, esposto da uno degli onorevoli miei colleghi (1), ed il *diritto* discusso dall'altro (2) con potenza di logica e sanità di dottrine, discacciando quello straniero e come intruso timore, avrebbero bentosto in me restituito con più vivi spiriti la nativa fiducia.

(1) *L'Avvocato Luigi Trevisani.*

(2) *L'Avvocato Antonio Lanzilli.*

Deputato particolarmente a rispondere alla requisitoria, con la quale si è chiesto che Felice de Antonellis sia dannato nel capo come reo di omicidio volontario in persona della propria consorte Angiolina de Rosa, adempirò il sacro ufficio della difesa con quella rispettosa, ma intera libertà che le leggi umanissime del nostro paese consentono. Rendendo pieno omaggio all'energia, allo zelo, alle rette intenzioni del Procurator generale, opporrò all'impeto oratorio la fredda ragione, alle possibilità i fatti, alla favolosa ingenita malvagità del giudicabile la psicologia del cuore umano. Ricco di ciò che han detto i miei colleghi, ed i miei pensieri a' loro coordinando, insisterò al medesimo fine; forte del loro convincimento lo innesterò, lo immedesimerò con quello che mi signoreggia, confidando che la schietta manifestazione di ciò che sento, possa senza sforzo d'ingegno scendere nel fondo degli animi vostri, e quietarli.

Il tragico caso ch'è subbietto di questo giudizio è talmente miserando, e contiene a prima vista anomalie così singolari, che non è da maravigliare aver esso eccitato in peculiar modo lo zelo della giustizia investigatrice, e creato un'affannosa curiosità nel pubblico, ad intrattener la quale (senza soddisfarla) non sono mancati sospetti temerari, conghietture fallaci, dicerie contraddittorie.

Il giudicabile Felice de Antonellis appartenente a distinta ed agiata famiglia di Paterno in questa provincia, dimorava da vari anni in Napoli più dedito a' divertimenti che agli studi, continuando a risiedere in patria il suo vecchio e rispettabile genitore Barone

Giannantonio de Antonellis uomo di colto ingegno e di non poche lettere, dal quale erano state successivamente esercitate con lode le cariche di governor regio e di supplente giudiziario. Egli, delle quattro sue figliuole, due (secondando la vocazion loro) avea monacate, non senza condegno apparato ed assegnamento, e le altre due collocate in matrimonio, molto onorevolmente dotandole. E per una di queste passata a nozze nel marzo del 1836, stava raccogliendo il danarò dotale da pagarsi in rate alle debite scadenze.

Era assai naturale ch'egli, da savio ed avveduto padre di famiglia, bramasse di rimettere in casa per via de' matrimoni de' maschi, una parte di quel che ne toglieva il collocamento delle femmine. Ed in effetti a Serafino suo figliuol primogenito avea dato in moglie una donzella del ragguardevole cognome dei Cianciulli, fornita di convenevole dote; ed era ben fitta nell'animo suo la determinazione di non consentire che il suo secondogenito (il giudicabile) menasse moglie sprovvoluta di beni.

Ma l'amore è da tempo immemorabile in possesso di frastornare i divisamenti della canuta prudenza de' padri. Felice de Antonellis s'invaghì in Napoli della sventurata Angiolina de Rosa, figliuola di un legale quanto ricco di onore altrettanto scarso di avere. Egli era morto lasciando per tutta eredità alla prole le sue tenui sostanze, e per unica consolazione una madre incomparabile.

Costei, la signora Marianna Zarrillo, con diligentissima cura attese alla educazione di Angiolina e delle altre sue figliuole, e loro infuse incancellabili sentimenti di rigida virtù, di pietà fervorosa. Era

l'Angiolina bella di forme, avvenente, costumata, modesta, e si sa quanto la bellezza sia condita dalle grazie, e fatta irresistibile da verecondia.

Il giovine divenne bentosto appassionato amante, aperse il suo animo alla madre ed alla figliuola, e venne gradito. Impaziente di far della padrona del cuore la compagna della vita, chiese il consenso del suo genitore, ma trovò in esso una forte repugnanza per le ragioni di sopra discorse.

Allora l'accusato dà un addio alla capitale, i cui ritrovi, i cui teatri, i cui rumorosi sollazzi, un tempo sua precipua occupazione, aveva già abbandonato per dedicarsi unicamente a colei nella quale terminavasi ogni suo desiderio; corre nella sua terra natale, ed insistendo appresso il padre, e postogli assedio di perseveranti preghiere, disarma infine dopo più mesi il suo rigore.

Inebbriato della vittoria riportata sulla riluttanza di quello, egli vola in Napoli, e trova la città invasa dal primo Colera. Il flagello imperversava l'un di più che l'altro. Tutte le madri dalle province richiamavano in seno alle famiglie i figliuoli dimoranti nella capitale. Ma Felice de Antonellis non si appiglia a quest'ancora di salvezza. Egli sfida quel morbo terribilmente nuovo fra noi. Sordo alla voce della tenerezza materna, rimane in Napoli a comunione di pericolo, a conforto, e quasi a custodia dell'amata fanciulla.

Il giudicabile da sensuali e giovenili trascorsi avea riportato conseguenze nocevoli, ma n'era sempre pienamente e regolarmente risanato. L'amore avrebbe dovuto preservarlo da simili rischi, ma chi non conosce l'impero ch'esercitano in un giovine i sensi, talvolta irresistibilmente irritati dalla stessa passione

che dovrebbe tenerli? Ebbe egli dunque la imprudenza di avventurar di nuovo la sua salute, e per fretta di quella guarigione che le divise nozze gli faceano desiderare prontissima, invece di rivolgersi ad uno sperimentato professore, consultò un farmacista di sua conoscenza, dal quale fu in pochissimi giorni guarito (due mesi prima degli sponsali), ma con rimedi violenti. Disparve ogni segno d'infezione, ma non andò un mese ch'egli gravemente si risentì nel sistema nervoso di quella guarigione così precipitosamente ottenuta. Questo disordine di nervi operando (come suole) sulla fantasia, produsse in lui quella disuguaglianza di umore con predominio di tristezza, ch'è uno degl'immancabili effetti de' sintomi caratteristici di tale infermità. Ed a tutti è noto come quelli che ne patiscono sieno spesso malinconici, non solo senz'altra cagione, ma anche a lor dispetto. Questa intermittente sì, ma frequente mestizia in nulla peraltro diminuiva l'affetto suo verso Angiolina de Rosa; ed erale sempre a fianco, e pendea da' suoi sguardi, ed anelava alla cara persona. E valga il vero, da quando in qua la mestizia è stata d'impedimento all'amore, se nell'amore medesimo è insita non so quale malinconia che talvolta sorge dal profondo improvvisa; indefinita, indomabile tra le più allegre dimostrazioni, tra le gioie più care? Dimandato dalla suocera del perchè l'umor suo fosse alterato, egli lealmente le dicea la cagione. Anzi continuando senza miglioramento alcuno nella debolezza e nello sconcerto de' suoi nervi, si determinò ad imporsi un gran sacrificio, quello, cioè, di differire il possesso della donzella che tanto amava; e chiese una discreta dilazione alla signora Zarrillo affin di

curarsi. Costei rispose non poter più concedere, se non a patto ch'egli si astenesse dal venire in sua casa, e si contentasse di non riveder la sposa che a piè degli altari. Insopportabile condizione era questa per un giovane il quale non sapeva reggere alla idea di rimanere, non che qualche tempo, un giorno solo senza colei, la cui presenza faceva omai parte della sua vita. La madre di famiglia procedeva con prudenza, con circospezione, con dignità. Ma l'amante dominato dalla forza della sua passione, non esitò punto tra la vista incantatrice della sua diletta, e la propria salute. Piuttosto che privarsi di quella, trascurò questa, precipitò ogni indugio, e divenne marito.

Or chi ama davvero consulta più i suoi desideri che i dottori, e non è sobrio dispensatore delle sue forze. Tanto avvenne nel nuovo sposo. Il pieno possesso della donzella da lui sospirata accrebbe il suo amore, e l'amore accrebbe il disordine de' suoi nervi, e perciò non poterono cessare quegli accessi di malinconia che ne derivavano; ed assorbito com'egli era da quella crescente ed unica passione, come poteva non essere pensieroso?

Ed aggiungevansi le cure e le sollecitudini per la prosperità della sua donna, e della sperata famiglia, non essendovi stata sufficiente definizione d'interessi.

Ed era impossibile che in quella tempesta di affetti, in quel contrasto fisico e morale, il tetto paterno nella sua vicina terra natale non si affacciasse alla mente sua come un porto. Quanti vantaggi non doveva egli ripromettersi da questa gita? Sollievo alla sua malattia nervosa, benedizione per parte dei suoi genitori di un matrimonio più da essi tollerato che consentito, adozione franca e sincera della

giovane sposa nella sua famiglia, pura ed impareggiabile gioia nel vedere stimata e carezzata dai propri parenti la donna del suo cuore! Qual meraviglia che affrettasse con la sua indivisibile compagna la partenza alla volta di Paterno?

Ecco la facile, naturale, genuina spiegazione di quella malinconia, di quel viaggio, che sconciamente interpretati dalla malignità, han dato luogo a volgari comenti a perdizione dell'accusato. Ma voi, Signori, non giudicherete della vita di un uomo sopra queste ingannevoli apparenze, per render conto delle quali tante, e così assurde, e così repugnanti cose sono state supposte. Voi penetrerete nella vera posizione, nell'intimo cuore dell'infelice che amava e soffriva, e questa investigazione attenta, assidua, imparziale preserverà la vostra giustizia dall'errore.

La domenica 12 febbraio 1837 Serafino de Antonellis si recò due miglia fuori la terra ad incontrare gli sposi, e Michele de Rosa che gli accompagnava. L'accoglienza poi fu oltremodo cordiale in Paterno, ed i vecchi genitori al figliuolo, alla nuora, al costei fratello furono larghi d'ogni più affettuosa dimostrazione. Veduto ch'ebbero la sposa, furono prevenuti in suo favore, soggiacendo anch'essi all'incanto che spirava dalla leggiadra compostezza della sua persona e de' suoi modi. Di che il giudicabile non poté non prender grandissima consolazione, e con gioviale umore si assise a mensa in quella sera dell'arrivo.

La mattina del lunedì seguente fu afflitto di mal di capo, ma questo non durò molto, e confortato egli dall'amorevole assistenza della moglie, la cui compagnia preferiva ad ogni altra, levatosi in sul tardi cenò in famiglia con quella serenità ch'era stata

come una reazione dell'animo sul corpo infermo, dacchè avea veduto che la donna del suo cuore era piaciuta a coloro cui doveva la vita.

E sempre più desideroso di porla loro in grazia, e sapendo come in provincia si apprezzino particolarmente le qualità di buona massaia, e fra le altre cose la perizia nelle delicatezze de' cibi, nè sieno credute atte od avvezze a tali cure domestiche le giovani nate ed allevate nella capitale, pregò la sua diletta Angiolina di mostrarsi anche in ciò valente qual'era, e di preparar di sua mano una torta dolce, della quale egli medesimo le andava con sollazzevole confidenza a mano a mano somministrando gl'ingredienti.

Giunse l'ora del desinare; è imbandito il banchetto di famiglia rallegrato dal concorso della sposa ad arricchirlo di sua mano; lungo un lato della tavola seggono Angiolina ed il fratello; il marito le siede a fianco, e così in giro si compie il numero degli altri commensali. E lietamente si desina, e fra tutti in generale è la più soave concordia, e tra i due sposi in particolare la più franca e festevole intrinsechezza. E come non si sarebbe abbandonato ad una vivace gioia quell'appassionato amante e marito, quando per una ispirazione felice d'improvviso viaggio egli si vedeva a lato la sua consorte, e d'attorno la sua famiglia già immedesimate di affetto dopo due soli giorni di conoscenza? Quando questa intimità, più rapida della sua speranza, gli era pegno di un assicurato e prospero avvenire?

È recata in tavola la torta dolce, ed è gradita da tutti, e tutti lodano la perizia della giovane sposa nel prepararla, ed il marito che gode di questi elogi, nel gustarne anch'egli, le dà e riceve da essa i

bocconi più scelti, quasi simbolo di quell'amore che tutto accomuna fra teneri sposi, ed è come un perpetuo contraccambio di due vite.

Il pranzo è terminato, ma, come spesso accade, i commensali seggono ancora, allorchè il giudicabile precede gli altri nel levarsi di tavola, cosa a lui non insolita per quella fisica irrequietezza che il mal di nervi suole portar seco, ed uscendo dalla porta che menava nelle stanze interne dell'appartamento e ch'era alle spalle della moglie e del cognato, entra nella camera di suo fratello. Ivi sono attirati i suoi sguardi da un paio di pistole nuove ed artificiosamente ornate, ch'egli non avea mai vedute per l'innanzi. Ed effettivamente non poteva averle vedute, poichè Seratno de Antonellis le avea comprate due o tre soli giorni prima dell'arrivo degli sposi. Esse erano cariche, avendole quegli caricate il giorno che loro andò incontro, portandole innanzi alla sella ne' rispettivi foderi, nè scaricate dipoi. Sul giudicabile pertanto troppo grande impressione avea fatto la bellezza di quelle armi perchè si occupasse di altro, che di soddisfare immediatamente la sua curiosità di saper dal fratello il come ed il dove di un tale acquisto.

Quindi senza badare se fossero cariche od inarcate le prende in mano, e si avvia verso la stanza da pranzo per interrogare colui, e giunge sotto l'anzidetta porta, quando ad un tratto si ode la esplosione di una di quelle pistole.

Angiolina de Rosa è ferita nella scapula sinistra, gitta il grido: *son morta!*, e cadendo nelle braccia del fratello indi a poco esala l'ultimo sospiro.

Attonito dapprima l'infelicissimo marito della infelice donna, tostochè conosce la immensità della sua

perdita, prorompe in un copioso ed amaro pianto, chiama ripetute volte a nome l'amatissima moglie, ed a nessun'altra fuga egli pensa che a quella da una vita divenutagli insopportabile per disperazione di un così funesto accidente; cerca di precipitarsi di sopra una terrazza, ed impedito da' circostanti, continuando nel più acerbo dolore e nelle più profuse lacrime, aspetta di piè fermo i gendarmi che dopo un'ora sopravvengono ad arrestarlo; è menato in carcere, ed interrogato subito dal regio Giudice, risponde esser la morte della moglie avvenuta per un moto inavvertito della sua mano, ossia deduce formalmente quella involontarietà che usciva di per se manifesta dal suo sviscerato amore, dal suo dolor disperato, poichè non avea potuto volerla uccidere, poichè come l'ebbe perduta, il primo movimento del suo animo fu di non voler sopravvivere a lei.

Non è da negare che il pubblico Ministero abbia renduto assai più semplice la discussione della causa, abbandonando l'aggravante qualità della premeditazione con troppa leggerezza ritenuta nell'accusa scritta. Definito in tal modo l'*uxoricidio* per delibato *ex improviso*, la sola quistione di fatto rimasta ad esaminare è quella *volontarietà*, e la sola quistione di diritto consiste nel vedere se l'obbligo di provare tal volontarietà sia un debito dell'accusa, ovvero della difesa; quistioni egregiamente trattate da' miei degnissimi colleghi, ed alle quali dovrò spesso accennare nel corso del mio ragionamento.

Che la volontarietà sia la sola materia disputabile in questo giudizio, è innegabile cosa. Nessuno può dubitare dell'omicidio. Il cadavere della sventurata

donna, e l'autopsia della quale esso fu subbietto, attestano essere colei perita di morte violenta. E potrà alcuno rivocare in dubbio da quale arme uscisse il colpo micidiale, ed in mano a chi stesse quell'arme? L'accusato medesimo conviene che da una delle pistole ch'egli aveva in mano uscì il colpo che uccise sua moglie. Fin qui l'accusa e la difesa vanno di accordo. Qual'è dunque il punto fra loro controverso? Unicamente, se l'esplosione di quell'arme da fuoco fu l'effetto di un movimento inavvertito della mano dell'uomo, ovvero fu la esecuzione della sua determinata volontà di uccidere la consorte; in due parole, se l'omicidio fu *casuale*, o *volontario*.

Circonscritto in questi stretti termini il subbietto della investigazione, non bisogna perder di veduta che la volontarietà dell'azione, al pari di qualunque altra quistione di fatto, ha le sue gradazioni naturali, o, per dir meglio, razionali: la certezza affermativa, il dubbio, e la certezza negativa, risultati necessari della mente espressi con le tre celebri formole: *consta*, *non consta*, *consta che no*. È dovere progressivo della difesa rigettare la prima, non disdegnar la seconda, aspirare alla terza.

Ed a ciò si limiterebbe l'ufficio suo, se il Ministero pubblico non avesse posto in campo due altre quistioni *extra-legali* ed al tutto estranee, che non metton capo nel processo, e costituiscono una vera soperchianza. In effetto buona parte della requisitoria fu intesa a confutare due eccezioni immaginarie, non mai proposte dall'accusato, anzi da lui non proponibili, perchè in opposizione ostativa con la sola eccezione della quale fece realmente uso. Il pubblico accusatore si affatica ad escludere nel giudicabile la

demenza, quasichè egli se ne fosse mai fatto scudo. Con eguale studio sforzasi di provare che la pistola, per la forza e perfezione del suo meccanismo, non potea scaricarsi da se, quasichè l'infelicissimo marito avesse attribuito alla rilasciatezza de' *riposi* di quell'arme la esplosione che gli tolse per sempre l'amata donna, ed avesse menomamente preteso di esser la pistola scattata da se, senza il suo concorso materiale, benchè involontario!

Queste escursioni fuori processo, queste risposte senza proposta, queste confutazioni di eccezioni non mai dedotte, sono altrettanti errori perniciosi, i quali la difesa non può menar buoni. È suo indeclinabile e preliminare ufficio il ricondurre i combattenti sul terreno legale.

Certamente involontario è l'omicidio quando l'uccisore è demente, o quando avviene per la esplosione spontanea di un'arme da fuoco. Ma non è meno involontario allorchè la esplosione è derivata da moto od urto dato per mero accidente all'arme da chi l'avea nelle mani.

Ecco tre ipotesi tutte del pari esplicative della uccisione, ma l'una così indipendente dall'altra, che non possono esser confuse.

Un uomo privo d'intelletto, e quindi di volontà, dà di piglio ad una pistola, e non sapendo quel che si faccia, la scarica sul petto del primo che gli si para dinanzi. È certo ch'egli è stato l'autor materiale del colpo, che ha preso, impugnato, adoperato l'istrumento di morte; ma egli è demente, non ha potuto volere, la sua azione non è imputabile in modo alcuno.

Mentre un altro tiene in mano una pistola, questa

all' improvviso scatta da se, e toglie la vita ad uno de' circostanti. La spontaneità dello scoppio include l' assenza di volontà nell' uomo.

Finalmente un terzo individuo tenendo del pari in mano una pistola, con moto incompsto ed inavvertito della mano o della persona urta il grilletto, o fa sì che il grilletto urti in un altro corpo; l' arme si scarica, ed il colpo ha conseguenze funeste. L' urto, il moto, la cagione insomma della espulsione non è stata voluta, dunque non n' è stato neppur voluto l' effetto.

Ne' tre addotti esempi domina sempre il caso; e sempre in un modo differente e speciale. Nel primo l' uomo come privo di senno opera a caso, nel secondo è casuale lo scattar dell' arme da se, nel terzo è casuale l' urto che cagiona lo scoppio. Può anzi dirsi che l' eccezioni nascenti da queste tre ipotesi son tali che ognuna di esse esclude le altre due, come tutte e tre escludono del pari la volontarietà.

Rimosso il *dolo*, può nelle due ultime ipotesi disputarsi della *colpa*, la quale nella prima non ha luogo nè punto nè poco, perciocchè la demenza come toglie il poter volere, così anche il poter prevedere; e questa colpa essendo capace di tutti que' gradi che cadono nella imprudenza, nella disaccortezza, nella negligenza, può esser anche così minima da non doversene tenere alcun conto.

Ora, signor Presidente, quale delle tre raffigurate ipotesi è divenuta per legge, per fatto, per rito la tesi reale, la tesi che debb' esser discussa nel presente giudizio? È la terza ed ultima, e ciò si rende manifesto dal primo interrogatorio dell' accusato, dal suo costituito, dalle sue posizioni a discarico; da' suoi detti nella pubblica discussione.

Leggo nell' interrogatorio da lui subito innanzi al regio Giudice di Paterno poche ore dopo l' infausto avvenimento: *aver egli fatto un poco di moto con una delle pistole, la quale era sparata senza essersi egli avveduto cosa fosse succeduto.* Ecco positivamente dedotta la involontarietà del colpo, e la specie di questa involontarietà; scoppio dell' arme per urto inconsulto.

Leggo nel suo costituito: *ch' egli intese la esplosione di una di esse pistole senza sapere come ciò fosse avvenuto, ignorando se fossero cariche, nè badò se qualche cane delle medesime fosse ingrillato, come non si avvide in qual modo la esplosione ebbe luogo, sia per aver involontariamente toccato il grilletto, sia per altra mossa irregolare.* Ecco confermata la deduzione d' involontarietà, e di quella speciale involontarietà contenuta nell' interrogatorio, scoppio dell' arme per urto accidentale, con ingenua dichiarazione di non sapere per l' appunto se la sua mano s' imbattè nel grilletto, o se il moto incompuesto della persona cagionò la scossa di quello, ed in conseguenza la esplosione dell' arme.

Leggo tutte le sue posizioni a scarico convergenti a convalidare il primo interrogatorio ed il costituito.

Infine ho ascoltato in questo recinto le sue non equivoche parole cospiranti nel medesimo concetto.

Questa è la tesi assunta della difesa, la sola che ha legale esistenza, la sola sulla quale si è contestata la lite, la sola della quale la Gran Corte dee fare disamina. Questa è la risposta di Felice de Antonellis alla imputazione, all' accusa scritta, alla esposizione di tale accusa fatta in principio del dibattimento; a questa precisa, costante, invariabile risposta dovea

replicare l'accusator pubblico con le sue orali conclusioni.

Or come può la difesa nascondere la sua maraviglia ed il suo dolore, vedendo che quel rispettabile magistrato non occupandosi della tesi reale, incontestata sanità di mente ed urto involontario dell'arme, concentra tutte le forze del suo ingegno, e adopera tutte le finezze dell'arte per dimostrare con l'esame della vita del giudicabile ch'egli non era demente quando uccise la moglie, e con una perizia fatta sulla pistola sorpresa, che quella per la sua forte costruzione, e per la fermezza de' suoi riposi non potè scattare da se, non potè scaricarsi senza cagione esterna?

Il Procurator generale combattendo l'assurdità di attribuire alla demenza il commesso omicidio, si appiglia al secondo interrogatorio subito dal giudicabile a' 24 febbrajo 1837 innanzi al degno magistrato ch'era allora Presidente di questo Collegio, e Commissario della causa, ed osserva che l'interrogato fingendosi fuor di senno volle far credere che per demenza egli avesse ucciso la moglie. Ma qui il pubblico Ministero incorre in un grave errore di fatto, e commette un evidente anacronismo.

No, non si finse demente il giudicabile, ma implorò soltanto una brevissima dilazione (che in verità non avrebbe dovuto negargli) per poter rispondere con animo più tranquillo. Vedremo nel debito luogo come quell'interrogatorio non abbia valor legale, e come le cose in esso dette trovino facile e naturale spiegazione, e punto non tornino a danno dell'interrogato. E nel costituito rispose confermando il primo interrogatorio. E venuto in dibattimento lungi

di pretendersi fuor di senno, si rimise a quelle due solenni dichiarazioni.

Poichè nel primo interrogatorio renduto poche ore dopo l'omicidio egli non avea dato alcun segno di demenza, quella che si asserisce aver egli simulata nel secondo interrogatorio non poteva esser qualificata altramente, che come sopravvenuta. Or la demenza sopravvenuta non retroagisce al tempo del misfatto, e non distrugge la imputabilità di chi lo ha commesso, ma soltanto sospende il giudizio fino a che la sua ragione non sia ristabilita. Questa sospensione è dunque l'unico scopo nel quale un accusato possa indursi a fingere di aver perduto il senno. Ma il de Antonellis lungi di chiedere una tale sospensione, pregava un semplice differimento di due o tre giorni per poter più riposatamente rispondere, ed affrettava anzi con desiderio espresso il momento in cui sarebbe costituito. A che dunque si fantastica di simulata demenza, a che si evocano larve delle quali poi si riporta facile vittoria?

Preoccupato della idea che il giudicabile avesse voluto farsi credere affetto di permanente alienazione mentale, l'accusator pubblico combatte con la più grande serietà questa eccezione immaginaria, e risale fino a' tempi anteriori al matrimonio. Ed è singolare il tuono di sdegno che l'eloquente Oratore spiega contro il supposto sutterfugio di Felice de Antonellis! Gli rinfaccia la sua *sana ragione* prima, nell'atto, e dopo il funesto avvenimento, quasichè egli l'avesse rinnegata! Gli rimprovera di aver fatto i preparativi delle sue nozze con giudizio, con aggiustatezza, e senza dar segno di follia! Lo redarguisce finanche di aver usato di tutto il suo

senno per guarirsi de' mali che lo affliggevano! Gli fa un carico di aver viaggiato con discernimento, di esser giunto incolume in Paterno, di aver cenato, di aver dormito, in una parola delle azioni le più naturali, le più indifferenti della vita! Tanto impeto di dire fu speso dall'accusator pubblico contra una ipotesi da lui solo creata e vagheggiata, tanta copia di mentite egli accumulò contro chi non avea potuto mentire, poichè non avea fiato!

Dello stesso conio fu l'altra sua escursione fuori processo, quando egli ragionò del forte meccanismo della pistola donde era uscito il colpo ferale, quando invocò la opinione dei periti i quali dichiararono non aver potuto l'arme scattar da se, quando menò trionfo di una tale perizia, e la oppose al giudicabile, il quale non solo non l'avea oppugnata, non solo non avea mai attribuito quella esplosione alla rilasciatezza de' riposi dell'arme, ma con la schiettezza della sola innocenza avea dichiarato, che il funesto accidente era provenuto da un moto inconsulto della sua mano. E non si terrebbe conto di una posizione così precisa dell'accusato, per andar vagando in cose da lui non immaginate, nè dette?

Ma preveggo due obbiezioni, e francamente l'espongo con le opportune risposte.

Si dirà forse in primo luogo che la perizia degli uomini dell'arte sul perfetto meccanismo della pistola e sulla fortezza de' suoi *riposi*, non è talmente straniera alla *tesi reale* della difesa da non poter contribuire a farla rigettare, che una pistola bene costruita non può sparare senza un urto gagliardo ed *intenzionale*, e che in conseguenza l'assertiva dell'accusato è un pretesto inammessibile.

Al che rispondo più cose. La pubblica accusa non si è servita di quella perizia per confutare l'assunto vero dello scoppio cagionato dall'aver la mano dell'uomo con moto involontario toccato il grilletto della pistola, ma unicamente per rigettare la ipotesi, non mai fatta, della esplosione spontanea.

Più il meccanismo di una pistola è perfetto, più rendesi inevitabile lo sparo se l'arme è inarcata, e l'organo dello scatto vien mosso. Quando questa mossa è inavvertita, non può misurarsene il grado. Presupporre sempre leggero, e quasi insensibile il moto che non è stato l'effetto della volontà, è uno stranissimo errore. La Natura macchinale opera spesso con la massima violenza, e gli urli involontari sono ordinariamente i più gagliardi.

Si dirà forse in secondo luogo che nessun pregiudizio positivo torna al giudicabile dal divagamento del Ministero pubblico in quelle due ipotesi; che se l'accusa è uscita dalla tesi posta dall'accusato, ha sostenuto in sostanza ciò ch'egli non ha negato mai. Se per lui non si è eccepita la demenza, l'aver dimostrato la pienezza della sua ragione non gli nuoce. Se egli non ha preteso mai che la pistola fosse scattata da se, perchè si lamenta che la ipotesi della esplosione spontanea sia esaminata ed esclusa? In buon conto la escursione del pubblico Ministero sarà stata superflua, ma non può qualificarsi dannosa, per la nota massima *utile per inutile non vitiatur*.

Ma voi signor Presidente, voi Giudici della Gran Corte, non ammetterete tanto *indifferentismo* nell'amministrazione della giustizia punitiva. La discussione pomposa di ciò che non fu mai dedotto dall'accusato non vi parrà soltanto una inocua soprab-

bondanza, ma bensì una flagrante contravvenzione alla legge, piena di pericoli, anzi feconda di danni. - Ne' nostri giudizi criminali vi è solenne *contestazione di lite*, vi è stipulazione del *contratto giudiziale*. A noi sono indifferenti le varie opinioni sul quando la lite si contesti, il contratto giudiziale si stipuli; sia che ciò avvenga nel costituito dell' accusato, come alcuni credono, o nella comunicazione rispettiva delle note de' testimoni a carico ed a discarico, come da altri si tiene, o, secondo una terza opinione, nella risposta del giudicabile alla domanda che il Presidente gli dirizza in virtù dell' articolo 237 del Codice del rito, cioè, se abbia cosa ad osservare in sua discolpa; chechè sia, dico, del quando il contratto giudiziale si formi, nella nostra specie non può cader dubbio su' termini ne' quali fu formato, poichè Felice de Antonellis, senza menzione nè mostra alcuna di dumezza, dedusse nel costituito la involontarietà del colpo uscito dalla pistola per urto non voluto della sua mano nel grilletto dell' arme, e questa deduzione confermò e comentò con le posizioni a discarico, ed alla deduzione, alla conferma, al commento saldo si attenne nella discussione orale.

Or con qual diritto il pubblico accusatore si diparte dal giudiziale contratto, anzi lo lacera, ed invece di circoscrivere all' unica *tesi* proposta, s'ingolfa in ipotesi immaginarie?

Fermate una volta con la contestazione della lite le rispettive posizioni della difesa, l'esser quest' ultima alterata dal pubblico Ministero, è per sua parte un' aggressione inaspettata e soverchievole.

Qualora fosse a lui concesso l' esorbitante privilegio di mutar le armi in pubblica udienza e dopo

terminato il dibattimento, dove sarebbe più l' eguaglianza che dee regnare in tutt' i giudizi, e soprattutto ne' penali? Come! Il giudicabile potrà essere assalito, per così dire, alle spalle nel duello giudiziario? Potrà esser rimproverato di deduzioni non fatte, ossia redarguito di un mendacio impossibile? E ciò per via di *conclusioni orali*, senz' alcuna sfida precedente, senz' alcun atto processuale, e nel terribile momento in cui la Gran Corte sta per pronunziare nappellabilmente sul suo destino!

Lungi da noi, o Signori, una giurisprudenza ma-laugurata, che ferisce i giudizi nella parte più vitale, cioè, nella loro *lealtà*, e lascia l' accusato *indifeso*, e quindi esposto ad una irreparabile ingiustizia.

Sia dunque raccomandata alla vostra religione quell' unica, precisa, ripetuta, solenne, immutabile *tesi*, che il pubblico Ministero ha coperto d' inconcepibile obbligo; e la vostra coscienza rischi dalla sua requisitoria le *ipotesi* erroneamente a quella sostituite. Son queste le preghiere preliminari della difesa.

Fatto ritorno sul terreno legale, prendo a dimostrare rigorosamente le seguenti proposizioni.

I. Era obbligo dell' accusa il provare che l' omicidio fosse stato volontario, e gli argomenti di volontarietà da essa allegati non reggono punto, per il che inevitabile si rende il *non consta*.

II. Non essendo stata chiarita impossibile l' accidentalità di quella esplosione, è divenuta impossibile la condanna del giudicabile.

III. *Consta* specchiatamente della involontarietà del colpo.

Procederò, signor Presidente, nel ragionar questi assunti con metodo severamente analitico. Come nel mondo fisico, e nelle svariate combinazioni della quantità, del tempo, e dello spazio, l'analisi svela gli errori di calcolo, così ne' giudizi essa dissipa i prestigj della eloquenza. L'analisi logica è l'algebra del mondo morale.

Nella ricerca della *volontarietà* di chi è l'obbligo di provare? Quello fra i miei colleghi che ha trattato una tale quistione di diritto, si è sdebitato dell'ufficio suo con argomentazione così robusta, che nel ritentare il subbietto mi è forza riprodurla.

Nessuno (egli diceva) vide impugnare la pistola, tirare il colpo, attentare alla vita. Il romore della esplosione di un'arme da fuoco ed un cadavere, ecco il certo; tutto il rimanente è un buio profondo. Ed è in questo buio che l'accusa sostiene la volontarietà, e la difesa la involontarietà dell'azione.

Che la proposizione di accusa sia tutta a carico del Ministero pubblico, è cosa riconosciuta. Egli attore, egli promotore della sanzione penale, egli regolator del processo, non può sottrarsi all'obbligo di provare gli elementi che convincono il reo.

Or la proposizione di accusa consta di tre termini, de' quali il medio soltanto è il controverso, cioè, se l'accusato sia colpevole di *coniugicidio volontario*. Questo termine medio deve dunque esser dimostrato dal pubblico Ministero. Ma esso si risolve grammaticalmente in due proposizioni, delle quali l'una rappresenta la uccisione, e l'altra la volontarietà. Quindi la pruova della volontarietà incombe a chi dee provare la proposizione di accusa.

Sia condizione, sia qualifica, sia un' affezione qualunque del fatto imputato, la volontarietà della nostra specie ha tanto maggior bisogno di pruova, in quantochè per essa si punisce di morte un omicidio, che altrimenti non sarebbe punto punibile, o solo correzionalmente.

Ed il mio collega faceva a se stesso due obiezioni, ed agevolmente le dissipava. — La pruova della volontarietà può essere a carico della pubblica accusa finchè non sappiasi essere il colpo ferale partito dal giudicabile. Ma quando è certo che costui abbia ucciso, dee presumersi che abbia voluto uccidere fino a che non dimostri il contrario. — D' altronde la *casualità* del colpo dedotta dall' accusato costituisce una *eccezione*, nella quale ogni reo diviene *attore*.

Esaminando la prima obiezione ricordava il degno giureconsulto i due canoni apparentemente contrari delle leggi romane. L' uno contenuto nella *L. 6. C. de dolo malo. Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit*. E l' altro nel Digesto *fragm. 36 de verbor. obligat. Res ipsa dolum in se habet*. E facilmente conciliava questa antinomia, mostrando come quei canoni si riferiscono a fatti di natura differenti. L' uno contempla le azioni nelle quali il dolo dell' agente è impresso, è scolpito, è palpabile. Queste azioni *dolum in se habent*, non sono spiegabili che in un senso solo, quello della volontarietà che le investe e le domina. L' altro canone poi contempla le azioni, per dir così di doppia lettura, nelle quali la innocenza o la reità è del pari possibile, nelle quali il fatto che dicesi criminoso può essere stato voluto dall' agente, e può essere accaduto senza la sua

volontà. In questi casi non solo dee constare del *dolo*, ma le pruove debbon essere specchiatissime; *dolum ex indiciis perspicuis probari convenit*.

Questa medesima distinzione esiste nel corpo delle nostre patrie leggi. Dopo aver il Legislatore stabilito in massima che ogni reato per essere imputabile dev'esser volontario, richiede talvolta la condizione espressa della volontarietà, e talvolta intorno ad essa si tace. Perchè questa differenza? Perchè in taluni fatti la volontà ed il dolo sono manifesti, ed in altri non sono tali, e però debbon esser provati nitidamente.

Di qui sorge la regola che dove la legge non esige espressamente la volontarietà, è segno che la presume fino alla pruova della sua esclusione; e per l'opposto dove la richiede espressamente, il fatto si presume involontario fino a che non sia provata la volontarietà. Ed in questi casi, così diversi tra loro, la pruova è sempre a carico di chi ha la presunzione contro di se.

Applicando siffatta teorica all'omicidio ed a tutte le sue specie, dimostrava il valoroso difensore che questo reato (a differenza della ingiuria, della frode, del furto, della falsità) è nella categoria di quelli pe' quali il Legislatore richiede *appositamente* la volontarietà come condizione essenziale della imputabilità dell'azione, e non punisce l'autor del misfatto, se non vi sia stato il concorso della volontà di lui. Così nell'articolo 355 ll. pp. viene punito del quarto grado de' ferri non l'omicidio in genere ma l'omicidio *volontario*. E negli articoli 348, 352 e 353 le qualità aggravanti che trasformano l'omicidio semplice in parricidio, in infanticidio, in veneficio,

ed esasperano la pena statuendo quella di morte, sono innestate alla *volontarietà*, base comune di tutt' i reati di sangue; e lo stesso avviene nel *congiugicidio*, ed il Legislatore non si stanca mai di ripetere la qualità di *volontario*, aggiungendola al fatto materiale della uccisione. Tanto è vero esser la *volontarietà* un connotato necessario, una condizione indispensabile della imputabilità!

Procedendo l' Oratore a confutar la seconda obiezione, giustamente osservava che *l'eccezioni del reo* consistono in fatti ed avvenimenti, i quali presuppongono *pienamente l'oprare volontario*, e ciò non ostante ne aboliscono in tutto od in parte la imputabilità; ed allegava gli esempi della prescrizione, della legittima difesa, della scusa, ed altri. E citava *le leggi 9 e 18 C. de probat.*, le quali vogliono che la eccezione perentoria non sia promossa, se non dopo essere stata *provata l'azione*.

Or la *casualità* si traduce letteralmente in *manca di volontarietà*, ossia in una semplice negazione dell' accusa. Dunque lungi dal presupporre gli elementi di un fatto imputabile, importa anzi non aver potuto nascere la *imputabilità*, e quindi repugna alla sua natura il poter essere una *eccezione*.

Ridotta la *casualità* ad una semplice negazione della *volontarietà*, non è tenuto l' accusato a dimostrarla, per l' altra regola di giurisprudenza, o più veramente, di filosofia: *Probatio ei incumbit qui dicit, non qui negat*.

Così energicamente uno de' miei riveriti colleghi metteva la pruova della *volontà micidiale* tutta a carico del pubblico accusatore,

E come potreste, signor Presidente, signori Giudici, rivocare in dubbio queste sane dottrine, o, per dir meglio, questi assiomi di ragione e di legge?

La surriferita discretiva tra i fatti criminosi i quali *dolum in se habent*, e quelli in cui *dolum ex indi- ciis perspicuis probari convenit*, equivale alla ce- lebre distinzione riconosciuta da' più insigni giure- consulti tra il *dolo reale*, ed il *dolo personale*. Or quando mai ed in quale legislazione della terra l'o- micidio portò stampato in fronte il dolo reale? Que- sto fatto complesso è suscettivo di tante gradazioni, la scala delle sue circostanze aggravanti attenuanti e giustificanti è così larga, che la imputabilità può esser massima, o minima, o nulla, che l'autore può esser dannato nel capo, o punito con semplice pena correzionale, o liberato come innocente. Il dolo dunque che ha forza da far qualificare l'omicidio più o meno imputabile, più o meno punibile, è necessariamente, intrinsecamente, ontologicamente *personale*. Dee concorrer nel fatto la piena e libe- ra volontà dell'autore.

Aprite, o Signori, la sacre carte, consultate le sanzioni del più rigido Legislatore dell' antichità tut- ta, le sanzioni di Mosè, e quantunque il popolo per il quale egli le dettava fosse ostinato e corrivo alle risse, al sangue, alle ribellioni, vedrete ch' egli non potè nell'omicidio dispensar dalla condizione della volontarietà, nè la divina giustizia la quale gl' ispirava quelle leggi gliel consentiva. Sicchè a poter qualificare per omicida l'autore della percossa che avesse prodotto la morte, egli adoperò questa significativa espressione: *Qui percusserit hominem VOLENS occidere*.

Accostatevi alla sapienza romana, e scorgerete che la *volontà* e non l'*esito* sottoponeva l'autore dell'omicidio alla legge Cornelia.

Svolgete da cima in fondo i nostri Codici presenti, e troverete che ne' reati di sangue, e sien anche i più atroci e spaventevoli, non vi è mai punizione senza che vi sia stata la manifesta volontà dell'autore. Ed in tutti gli altri misfatti troverete distinto il dolo *personale* dal dolo *reale*; e così rimarrete convinti che quando il Legislatore presunto il dolo nel fatto stesso, ha serbato silenzio intorno alla volontà, e quando per contrario non ha presunto il dolo, ha fatto menzione espressa della volontarietà, o dell'empio fine, o del concorso sciente del colpevole.

No, signor Presidente, signori Giudici della Gran Corte, la vostra giustizia non può esonerare l'accusator pubblico da un carico impostogli dalla legge, quello di dover egli provare la volontarietà, dell'omicidio. E molto meno può la giustizia vostra addossare l'opposto carico al giudicabile, e dirgli: *Prova l'accidentalità del colpo; altrimenti sarai punito di morte ignominiosa*. E lo stesso accusator pubblico è troppo religioso per pretendere questo illegale scambio di metodo giudiziario. Egli non nega esser la pruova della volontarietà un suo debito, ma sostiene di averlo soddisfatto. Vediamo se ciò regga.

Innanzi tratto è da notare che il degno magistrato prima di entrar ne' particolari della sua dimostrazione, ha voluto, per così dire, anticiparla in generale traendola da dati insufficienti.

Egli per fondare la volontarietà si è espresso, (e ne ho ben preso registro) in questi termini: *» Tutto esser chiarito; gli elementi organici della*

» *esecuzione materiale del misfatto*, cioè, l'uccisore, la uccisione, ed il nodo coniugale tra l'uccisore e l'uccisa, essere altrettanti fatti non solo noti, ma conceduti. »

E qui (ripiglia la difesa) qui giace per l'appunto l'errore.

Non vi è illazione necessaria di volontarietà da quelle premesse, e la precipitosa conseguenza che ne trae la pubblica accusa, contraddice alla indole eterna dell'umano intelletto.

No, non è ammissibile che l'esser noti, ed anche conceduti *gli elementi organici della esecuzione materiale del misfatto*, possa bastare alla condanna.

In fatto d'imputabilità morale e legale la *volontà* dell'uomo è tutto, e la *esecuzione materiale* è *nulla*. Il braccio e le armi sono strumenti muti, ciechi, meccanici, che non aggiungono, nè tolgono alla moralità dell'azione. Perchè questa divenga punibile, è assoluta necessità che tali strumenti sieno stati adoperati dall'uomo libero e volente la uccisione. Senza questa volontà motrice della mano, animatrice dell'arme, direttrice del colpo, vi sarà funesto accidente, ma non già misfatto; vi sarà morte disgraziata, ma non già omicidio imputabile.

Nè la qualità di arme da fuoco, ed il nodo coniugale fra l'uccisore e l'uccisa suppliscono nella nostra specie il difetto della pruova della volontà, o dispensano da essa. Tutto al contrario; queste due circostanze invece di servir di appoggio a siffatta pruova, le sono di ostacolo, e nel tempo stesso la rendono più necessaria che mai.

Quanto più tenace era il vincolo di comunione e di affetto che stringeva l'uccisa e l'uccisore, tanto

meno può presumersi in costui la volontà di spegnere la persona amata ed intimamente a lui congiunta. E però in tal caso è di maggior rigore l'obbligo nel Ministero pubblico di mettere in piena luce la volontà dell'agente.

Che diremo poi della qualità dell'arme? Diremo con uno de' più chiari giureconsulti e magistrati della nostra patria, che ogni umano pensiero *rifugge* dall'annetter presunzione di volontà micidiale all'uso di tale o tal altro strumento. Diremo che se la legge distingue tra armi *proprie* ed *improprie*, nol fa per inferire il dolo semprechè sia avvenuta una uccisione con arme propria, ma soltanto la *prevedibilità* delle conseguenze, ove consti di una intenzione criminosa, e l'effetto abbia ecceduto la intenzione. Diremo infine che fra tutti gl'istrumenti atti a dar morte, quelli che più sfuggono all'impero della volontà, e vanno soggetti alla influenza della natura fisica ed a' giuochi della fortuna, sono per l'appunto le armi da fuoco, e fra tutte le armi da fuoco quelle che maravigliosamente si prestano agli accidenti fortuiti sono le pistole.

Si consultino i registri della Corti penali e correzionali, e si vedrà in qual forte proporzione sieno tra i reati contro le persone le ferite e le uccisioni involontarie occasionate dal maneggio imprudente delle armi da fuoco. Si percorrano i quadri statistici delle morti violente, e si troveranno infiniti casi non solo di omicidi, ma di suicidi avvenuti per mero accidente con armi siffatte. Oh quante sollazzevoli brigate di amici immerse per tal cagione nel lutto! Oh quante partite di caccia funestate da umani cadaveri! Oh quanti asili domestici insanguinati

dallo scatto di un fucile urtato per caso o per inconsideratezza! Non hanno spesso simili infortuni amaramente schernito i più potenti affetti della natura? Non che la moglie dal marito, la fidanzata dall'amante, talvolta la sorella, l'unico figliuolo, il fanciullo lattante sul seno materno sono stati dal fratello, dal padre in tal modo uccisi inconsapevolmente! La folla malaugurata degli esempi fa ingombro al citare. Anzi non par egli che il caso porti seco non so quale fatalità di sventura? Quanti pochi colpi fortuiti cadono a vuoto!

Per il che, signor Presidente, non può la difesa tralasciar di dolersi delle frettolose illazioni che l'accusator pubblico ha tratto dalla sola materialità dell'omicidio, per includere a prima giunta quella volontarietà ch'egli pur confessava esser suo obbligo provare, ed alla cui pruova accingevasi.

Ricorderò in compendio, gl'indizi rimproverati dall'accusator pubblico a Felice de Antonellis, col cumulo de' quali egli crede aver dimostrata la volontarietà della uccisione, e trasformato il più infelice marito nel più insigne scellerato.

Tu conoscevi quelle due pistole, e le avevi vedute e maneggiate nella stanza di tuo fratello la mattina stessa di quel giorno funesto! — Tu ti alzasti da mensa mentre il desinare non era ancora finito, ti togliesti senza motivo dal fianco della tua consorte che ti dava segni d'affetto, lasciasti seduti a quel banchetto dove regnava la gioia tutti gl'individui della tua famiglia! — Tu uscisti per la porta sporgente su la terrazza che comunicava con gl'interni appartamenti, e percorrendoli andasti difilato nella camera di tuo fratello ad armarti di quelle due pistole

che poche ore innanzi avevi davvicino considerate ! — Tu non già ricalcando le medesime orme , ma abbreviando il cammino , tacito , veloce , improvviso rientrasti nella stanza da pranzo per l'uscio semiaperto che stava alle spalle della tua confidente consorte ! — Tu inarcasti amendue le pistole ! — Tu scaricasti quella a mano dritta sulla scapola di tua moglie , tu impugnasti quella a man sinistra contro tuo cognato di cui temevi la giusta vendetta ! — Tu tenesti appositamente l'arme di sopra in sotto , come mostra la direzion verticale della ferita ; tu evitasti l'impugnamento orizzontale , e ciò nel disegno di non offendere alcun altro , e di sacrificar la innocente tua moglie , sola vittima da te designata ! — Tu autore del colpo ferale ti mostrasti spettatore freddo ed indifferente , tu da dietro quell'uscio spiasti s'ella fosse ben morta , e ferocemente sogguardando l'esanime spoglia , le passasti accanto senza una voce , senza un sospiro ! — Tu fosti dalla tua stessa famiglia proclamato colpevole fin dal primo momento ! — Tu nell'interrogatorio subito dieci giorni dopo l'omicidio al cospetto del Presidente di questa Gran Corte , tentasti simularti demente , e la ragione traboccando ti smentiva ! — Tu sei uomo di perdutissima morale ; sfrenate intemperanze , nefandi vizi , morbi crudelissimi han macchiato la tua vita , han mortificato le tue forze ; ti precipitasti ne' lacci dell'Imeneo mentr'eri consapevole di non poterne adempire i doveri ! — Infine tu uccidesti volontariamente , perchè avevi causa ad uccidere . Umiliato della tua logora virilità , immolasti in un momento di rabbia la donna che non potevi godere . Pentito di que' nodi ormai divenuti odiosi , volesti

scelleratamente spezzarli. Tu sei per ogni verso chiarito colpevole!

Ecco l'animatissimo quadro che la vivacità del pennello del pubblico accusatore ha saputo dipingere. L'ho io forse discolorato, o Signori? — Giusta il mio costume ho riportato fedelmente l'argomentazione dell'accusa senza attenuarla, certo qual sono di poter confutare l'un dopo l'altro gl'indizi surriferiti, mostrando la insussistenza, o la frivolezza di ciascun di essi, e la incoerenza del loro insieme. Ma nell'esame degli argomenti dell'accusa torrò licenza di cominciar dall'ultimo, cioè, dalla *causa* dell'omicidio, la quale essendo meno indizio che condizione del misfatto, in buona logica dee scrutinarsi la prima.

Il modo tenuto dal pubblico Ministero nel presente giudizio rispetto alla *causa* del misfatto è così straordinario ed irregolare, che non può non eccitar grave meraviglia ne' giureconsulti, ed ispirare oculatissima circospezione alla Gran Corte.

Nell'atto di accusa scritto (con esempio piuttosto inaudito che raro) fu sostenuto essere stata Angiolina de Rosa uccisa dal marito *con premeditazione*, senza indicare alcuna causale di un tanto eccesso.

Nelle sue conclusioni orali l'accusator pubblico diede maggior pruova di pieghevole eloquenza, che di saldi principii. Modifica l'accusa scritta ripudiando la premeditazione, si appiglia alla volontarietà, e crede potersi dispensare dalla ricerca della causa dell'omicidio deliberato *ex improvviso*; ma indi a poco sembra mal persuaso di questa dottrina, e va indagando la causale con alacrità, ed una n'escogita favolosa in natura, insussistente in processo, cioè,

l'incapacità di render donna la sposa. Ragiona lungamente i fatti che, a parer suo, stabiliscono questa verità, e chiude il suo ragionamento rivocando in dubbio que' medesimi fatti da lui con tanto studio raggranellati, e di nuovo si adagia nella comoda massima di essere inutile l'andar rintracciando la causa degli omicidi volontari: ma da questo riposo si rialza bentosto inquieto, e tutto si affatica per attribuir la uccisione alla prematura vecchiezza del nominale marito, ed al suo sospettoso fastidio di quella vana convivenza. — Con tanta oscillazione nel *fatto* e nel *diritto* fu assalito il giudicabile dal pubblico Ministero!

Io non posso dissimularlo, ne fui non poco adolorato, e crebbe a dismisura il mio dolore quando uscirono di bocca all'autorevole magistrato queste parole che mi s'impressero indelebilmente nella memoria, anzi nel mio orecchio rimbombano ancora: „ Sia per questa (la impotenza dell'uomo), sia per „ altra causa che noi non cureremo di mettere in „ luce, ove abbia a portar onta in alcuna famiglia, a „ quel delicato sentimento di onore che ogni aura „ inchina, ogni respiro appanna, è certo che il giogo „ maritale forte increbbeva a de Antonellis. „

Come! Il Procurator generale rinfaccia all'accusato, ed annunzia al pubblico ed a' Giudici una causale della uccisione, e non la discute, anzi neppure la palesa! E riman soppressa col fatto la disamina di una parte così sostanziale del giudizio, e tutto ciò per non far onta ad una famiglia!

A me sembra, signor Presidente, che il migliore, anzi l'unico modo di preservare intatto l'onore delle famiglie intemerate, sia quello di difenderlo a viso

aperto, di specificare la malignazione e smentirla. Il rimaner su' generali intorno a punti che toccano l'onestà delle donne, produce ordinariamente un effetto contrario al delicato motivo che consigliò al pubblico Ministero quel semi-silenzio. L'onore non solo può restarne appannato, ma annerito.

La legge non riconosce ne' giudizi penali atti di accusa *perplexi*. Impossibile è alla difesa l'ammettere che l'acusator pubblico *serbi in petto* la causale dell'omicidio, e frattanto chiegga che il giudicabile sia condannato alla pena dell'ultimo supplizio.

A che deludere, o Giudici, con questi lampi seguitati da tenebre le vostre menti avidi di luce? A che conturbare con queste reticenze dubitose le vostre timorate coscienze? Non è più leale, più generoso, più giusto di chiarir tutto?

Motivata debb'essere la vostra convinzione, nessun'altra ve ne consente la legge; negli animi vostri non debbono sdruciolare insinuazioni coperte, ma entrar prove discusse. Ed io tenace della difesa, e riverente al vostro istituto, come in ogni altro elemento di convinzione, così nella fondamentale ricerca della causa a delinquere, metterò tutto in piena luce; che della luce non si sgomentò mai la innocenza.

Che una causa adeguata dell'omicidio sia assolutamente necessaria, e che il provarla costituisca obbligo strettissimo dell'accusa, potrebbe esser dedotto dalle leggi romane, dalla giurisprudenza pratica, dalle dottrine professate negli scritti de' migliori criminalisti moderni. Ma in materia così grave e filosofica stimo più degno il consultare la ragione che la storia, ed è via più diretta e sicura il risalire a' principii ideologici dell'umano intelletto.

La volontà dell' uomo è libera, ma *motivata*; è variabile, ma sempre per variar di *motivi determinanti*. In altri termini la volontà è preceduta dal giudizio. Si vuole e si disvole per una ragione qualunque, tanto nel bene quanto nel male. È questo, per così dire, il nostro organismo intellettuale. È questo il fonte della moralità delle nostre azioni. E ne' reati è questa la base di ogni imputabilità.

L'omicidio non può esser sottratto a questa regola generale. *Per poter volere uccidere* fa d'uopo una causa, e causa proporzionata; dunque se, come di sopra è detto, la pruova della volontarietà è un debito dell'accusa, altro e preliminar debito di questa è la pruova della causa; altrimenti si riconoscerebbe nell'omicidio il *dolo reale*, il *dolo presunto*, quando ho già dimostrato non esser tale misfatto investito ed animato che dal *dolo personale*, il cui concorso fa d'uopo mettere in piena evidenza.

Prescindendo da ciò ch'è corollario delle teoriche dianzi fermate, evvi un'altra potentissima ragione che rende indispensabile negli omicidi la esistenza e conoscenza di una *causale esplicita*. E questa ragione risiede in quella benevolenza verso i nostri simili che Iddio ha impresso ne' nostri cuori, in quel ribrezzo naturale che ci conturba nel vedere scorrere il loro sangue, in quel abborrimento che sentiamo di spargerlo con la propria mano. Donde il bisogno di una causa che combatta e vinca questa repugnanza, che trasformi l'affetto in odio, che armi all'offesa, alla strage il braccio destinato dalla natura ad essere soccorrevole.

È notevole, signor Presidente, che nella maggior parte dei reati la causa del delinquere è appariscente,

e come insita nell'istesso fatto criminoso. E perchè? Perchè il colpevole abusando di una tendenza naturale, non può esservi dubbio circa la sua volontà; perchè nei misfatti consentanei alle inclinazioni dell'uomo il *dolo reale* è sempre visibile.

Così l'*innata* cupidigia dell' avere e delle ricchezze spiega da se sola il furto, le frodi, il falso monetario o scritturale, e tutta l' ampia serie dei reati che offendono la proprietà.

Così l'*innata* e scambievole inclinazione dei due sessi spiega i reati che offendono il pudore.

Così l'*innato* ed indomabile amore della libertà personale spiega l' evasione dal carcere.

Ma come spiegare, come credere, come concepire la volontaria uccisione dei nostri confratelli *senza causa*? L' omicidio nacque, è vero, sulla terra con la prima famiglia dell' uman genere, ma vi nacque preceduto dall' *INVIDIA* e dall' *ODIO MORTALE*, ossia dalla *causa*.

La scuola ed i tribunali antichi furono tenacissimi di siffatti principii, cosicchè non vi eran esempi di condanna dell' omicida alla pena ordinaria, quando non fosse constatato fulgidamente della causale. Una sola eccezione aveva ammesso (dopo molto ondeggiamento) il vecchio foro, l' indole cioè sanguinaria ed efferata del delinquente. È cosa lagrimevole ma vera, che la Provvidenza ne' suoi imperscrutabili decreti per nostra umiliazione, e quasi a ricordo del nostro nulla, permette che sorgano di tempo in tempo de' mostri di perversità, correnti al sangue o senz' alcun motivo o per motivi leggerissimi, e ne' quali l' abito delle stragi fa tacere ogni senso di umanità; e ben mi sovviene che la mia prima gio-

vinezza fu contristata dall'esame di un processo in cui trattavasi di uno sciagurato, il quale aveva ucciso il primo che gli si era parato dinanzi, *per provar la sua polvere*. In questi scellerati la causa dell'omicidio è costituita dalla loro ingenita efferezza ed immanità, e soprattutto dall'incallimento ne' misfatti di sangue; cosicchè non potendo mettersi in forse la crudeltà abituale dell'*omicida*, stimavasi non più dubbiosa la volontarietà dell'omicidio, e quindi non poteva chi lo avea commesso sottrarsi alla pena della legge. Ma all'infuori di queste mostruosità eccezionali, fortunatamente rarissime, i nostri maggiori erano rigidi custodi della regola di esigere nell'omicidio la prova della *causa*.

Che mai potrà dirsi contro una verità confermata dalla generale esperienza, e meno insegnata che sentita? Passiamo in rassegna le obiezioni possibili.

Si negherà forse l'universale vincolo di benevolenza che stringe la specie umana? Questa misantropica calunnia di taluni filosofi antichi non è più possibile dopo il precetto evangelico di Colui che penetrando col suo sguardo divino nell'imo dei nostri petti, e proclamando la fratellanza tra gli uomini, non solo restituì, ma nobilitò l'umana natura.

Due profondi sentimenti morali reggono il cuor dell'uomo, l'amor di se stesso e quello della specie; del pari che due forze fisiche, la centripeta e la centrifuga, governano i moti dell'universo. Lo spettacolo del firmamento popolato di astri, e di pianeti che intorno a quelli si aggirano, attesta la gravitazione universale. Il gran fenomeno degli uomini viventi in società, attesta la loro mutua benevolenza.

Si obietterà per avventura esser necessaria la

causale soltanto nell'omicidio premeditato, e non già nel semplice omicidio volontario? E noi rispondiamo che questa distinzione capricciosa vien riprovata dalla ragione, dalla scuola, dalla legge.

Dalla *ragione*, poichè la causa negli omicidi è per l'appunto necessaria *a poter volere*, è una condizione ontologica della volontà corrotta del delinquente, vincitrice dell'indole sua naturalmente buona e repugnante all'eccidio de' suoi simili.

Dalla *scuola*, che non faceva e far non poteva differenza alcuna, in quanto alla causa, tra l'omicidio deliberato *ex intervallo*, e quello deliberato *ex improvviso*. In effetto ne' due reati, essendo *la volontà* connotato comune ed indispensabile, tale è del pari il motivo che la determina. Nell'omicidio premeditato la volontà è stata perseverante, il colpevole ha persistito nel disegno precedente di uccidere, e la causa originaria essendo permanente, ha continuato ad operare; laddove nell'omicidio deliberato *ex improvviso* la causa è sopravvenuta, è attuale, e perciò stesso dee conoscersi quanto nell'altro caso. Le due specie dunque, circa questo punto creatore della imputabilità, non differiscono tra loro che nel tempo. In entrambe non si è potuto volere senza motivo. In entrambe l'obbligo nel pubblico accusatore di scoprire la causa dell'omicidio è innegabile.

Finalmente dalla *legge*, avvegnachè l'esser la causa prossima o remota, il disegno di uccidere antecedente o attuale, può produrre diversità nella pena, non già nelle condizioni legali dell'omicidio.

Si dirà da ultimo esser cessata *la necessità* della dimostrazione di una causa nell'omicidio dopo la

pubblicazione de' nuovi Codici, i quali han proclamato la libertà del criterio morale de' Giudici. Si sosterrà che siccome la quistione di fatto, della quale fa parte il convincimento della volontarietà, è abbandonata dalla legge al vostro arbitrio, così si rende aliena dal vostro istituto ogn' indagine di causale, poichè l'obbligo di andarla investigando coarterebbe la latitudine di convincimento della quale siete investiti.

Ma la difesa, signor Presidente, mostrerà agevolmente quanto vadano errati coloro, i quali professano queste esagerate e pericolose dottrine.

No, non è vero che la nuova legislazione abbia posto in seggio l'arbitrio; anzi è stata sua principal cura il bandirlo. Liberissimo ne' penali giudizi è il criterio morale de' Giudici, ma questa libertà non deve degenerare in licenza. Benchè solenne guarentigia dieno le vostre coscienze religiosissime, alle quali è commessa la sorte degli accusati (ed il giudicabile in esse interamente confida), il Legislatore ha stabilito tre dighe impeditive delle convinzioni illegittime, col conservare in tutta la loro purità ed efficacia i principii critici della credibilità, col volere che ogni elemento di convinzione sia pubblicamente discusso, col prescrivere che le decisioni sieno motivate in fatto ed in diritto. Ebbene! Tanto basta a ribadire la necessità della pruova di una *causa* negli omicidi.

I nuovi Codici non sono che una raccolta di disposizioni positive, frutto dell'antico sapere arricchito dall'esperienza de' secoli. Essi non contengono alcuna definizione, alcun principio generale, e presuppongono la *scienza*, la quale al certo non è stata,

ne poteva esser abolita. Ora il bisogno di una causa ne' reati di sangue, è, come ho dimostrato esuberantemente, una deduzione scientifica e legale. È una conseguenza logica dell'umana natura e del processo intimo della volontà. È la stretta esecuzione della legge, che non ammette negli omicidi il *dolo reale*, sibbene il *dolo personale*. Come può dunque assumersi che questa condizione *sine qua non* della imputabilità sia commessa all'*arbitrio* del Giudice, sicchè egli attenda a tale ricerca sol per diletto, e se ne dispensi allorchè gli è d'impaccio?

Invano si direbbe che la condizione della volontarietà assorbe tutto — che constando di aver l'accusato volontariamente *ucciso*, non debbe andarsene affannosamente indagando il motivo — che la causa della uccisione può rimanere incerta, ignota, sepolta nell'animo del colpevole, senza che perciò vacilli la pruova nota e certa della *volontà criminosa* accolta da' Giudici.

Il vizio di un tal sillogismo consiste nella maggiore, in cui si suppone possibile questo convincimento ribelle alla ragione ed alla legge. Quando non esiste causale, o, ciò che torna allo stesso, quando è affatto ignota, come può esservi certezza giudiziaria della volontarietà? I Giudici son uomini, ed anch'essi soggetti all'eterni leggi dell'umano pensiero. È impossibile che il loro intelletto si acqueti e si riposi nella idea che l'uomo d'indole mezzana, e non pervertito da lungo esercizio di delitti, sia divenuto ad un tratto così feroce da volere spargere senza motivo il sangue del suo simile. Nel fondo delle loro coscienze è inevitabile un sedimento, una irrequietezza, un dubbio inconci-

liabile con quella certezza, che consiste per l'appunto nella cessazion di ogni dubbio. Gli stessi sforzi fatti per trovar la causale del reato senza giungere a rinvenirla, non possono non aumentare le perplessità de' giudicanti. Una intima voce mormorerà loro la possibilità della innocenza.

Che si dirà poi quando per assoluta mancanza di pruova degli atti esterni, la casualità e la volontarietà sieno naturalmente in conflitto? Che si dirà quando la vittima di un'atrocità *non motivata* fu persona carissima fino all'ultimo momento al preteso uccisor volontario? Che si dirà quando costui sin dal principio dedusse l'accidentalità del colpo ferale, e ne diede (senza averne l'obbligo) evidentissimi riscontri? In ciascuna di queste ipotesi, e molto più nel loro concorso (e questa è la nostra tesi), è somma temerità l'invocare una convinzione, per dir così, dispettosa, offendendo ad un tempo la natura, la legge, ed i magistrati.

Per il che, signor Presidente, signori Giudici della Gran Corte, voi respingerete l'insidioso dono di una onnipotenza illusiva, che vorrebbero inconsideratamente largirvi i sostenitori dell'effrenato criterio morale.

Ma in questo pericoloso sistema sarebbero benanche tradite le altre guarentigie che la legge concede a' giudicabili. Ed in verità come fareste a ragionare la condanna in *fatto*, non ritenendo alcuna causa dell'omicidio? Come potrebbe dirsi *motivata* la dichiarazione di una *volontarietà micidiale* mancante di ogni conosciuto motivo? Se repugna alla intrinseca natura dell'uomo ch'egli possa volere la morte della persona a lui diletta, dalla quale non ricevè

mai la menoma ingiuria, come giustifichereste il convincimento della reità di Felice de Antonellis? Come potreste esser sicuri di aver egli immolato volontariamente e senza veruna cagione la moglie cui svisceratamente amava, centro di tutt' i suoi pensieri, e modello di ogni virtù?

Attribuireste per avventura questo brutale misfatto al suo carattere *ferino*? E come *motivereste* la sua *ferinità*? Egli non si è renduto colpevole nemmeno di una semplice contravvenzione di polizia. I registri criminali e correzionali sono eloquentemente muti a suo vantaggio. A che mai si riducono gli antecedenti di malvagità con tanta enfasi rimproverati dall' accusa al giudicabile? All' essere stato soverchiamente dedito alle donne, all' aver talvolta lanciato de' gusci di uova, delle bucce d' arancia sopra alcuno che passava per via, all' avere tirato una fucilata a polvere per ridere della paura di un uomo da lui ben voluto e protetto, all' aver sospinto costui un giorno di state in un ruscello dove si bagnò i piedi! Trascorsi giovenili, scherzi di cattivo gusto, fatti frivoli ed insignificanti son questi, non solo stranieri, ma incompatibili con atroci reati. Saranno pruove che i modi del giudicabile non fossero esquisiti, ma non già che il suo cuore fosse perverso. Si esageri, si contorni, si annerisca il quadro quanto si voglia, dove sono i misfatti di sangue?

L' indole efferata del giudicabile è rimasta esclusa, e perciò il bisogno della causale dell' omicidio risorge più imperioso, e finchè manchi questa, mancherà del tutto la motivazione della reità. Ecco lo scoglio in cui debbe inevitabilmente far naufragio l' accusa.

Io oso soggiungere, che il difetto della causale nella nostra specie è lacuna tale da non poter esser riempita nemmeno dalla confessione solenne della reità. S'immagini che il giudicabile invece di opporre (come fece) la *involontarietà* dell'azione, avesse giuridicamente dichiarato ch'egli *volle* uccidere *senza causa* la sua impareggiabile consorte, che se ne disfece mentre teneramente l'amava, ed il suo amore era ricambiato, che versò il sangue di lei per capriccio, per passatempo, per ingenita malvagità; credereste voi, Signori, a queste fole smentite dalla *natura* e dal *fatto permanente*? No; da Giudici saggi e circospetti direste a voi medesimi: Le *mostruosità* non si presumono; bisogna provarle. L'indole truculenta dee risultare dalla vita antecedente; dee constarne per condanne, o per processi, o per avvenimenti notorii. Ci voglion *fatti*, e non detti per ispogliarsi de' sensi di umanità. Non è lecito calunniar chicchessia, ed ancor meno se stesso. — Conversando in tal modo con le vostre coscienze, attribuireste quella confessione a disordine di mente, o fastidio della vita. Se non altro *dubitereste*, ed il *dubbio* sarebbe salvezza dell'accusato. Ed oh quale incommensurabile distanza da questo finto caso al vero!

Del resto nulla è tanto diametralmente contrario allo spirito de' nuovi Codici, quanto la massima che si vorrebbe mettere in onore, cioè, di potersi i Giudici dispensare negli omicidi dalla ricerca della casuale, di potersi convincere della *volontarietà non motivata*, di poter condannare l'accusato nel profondo buio sul perchè dell'uccisione. A me sembra esser questo un errore tanto più grave, in quanto che tende

a nientemeno, che a far retrocedere i presenti giudizi penali verso le imperfezioni de' giudizi antichi, senza la benignità de' compensi che in quelli esistevano.

Uno de' vizi radicali del vecchio processo criminale era l'uso delle *pene straordinarie* che veniva dall'*arbitramento degl'indizi*. L'accusato non del tutto convinto, era condannato ad una pena minore di quella stabilita dalla legge. E la scala di queste pene invece di progredire in ragione della intensità del dolo, si proporzionava alle pruove più o meno copiose e stringenti: proporzione ingiusta ed incomprendibile tra cose tanto eterogenee, come assennatamente osserva uno de' nostri più insigni scrittori.

Frattanto questo sistema assurdo in teorica, risultava in pratica un temperamento piuttosto umano, al che molto contribuivano i preclari magistrati de' quali in ogni epoca è stata superba la nostra patria. Ne' giudizi capitali (indipendentemente dalla scarsezza delle pruove) ogni menda, ogni neo del processo impediva l'applicazione della pena ordinaria, e rarissime, più che in qualunque altro Stato di Europa, erano divenute fra noi le condanne all'ultimo supplizio.

Non bisogna perder di vista che i principii più benigni e razionali, i germi del futuro perfezionamento de' giudizi penali nacquero in Italia, con larga partecipazione di questo Regno. La necessità di fare autopsia del cadavere dell'ucciso, e l'accurata distinzione della pruova generica dalla specifica, che han tanto facilitato la investigazione de' veri colpevoli, e preservati tanti innocenti, sono un Rito della nostra Gran Corte della Vicaria. La più bella e filosofica definizione del convincimento mo-

rale è in una nostra Prammatica. Fu l'Augusto avo del nostro MONARCA che impose a' Giudici di qualsivoglia grado la motivazione delle sentenze. La prima sistematica riforma legislativa in materia penale mosse dalla Toscana. Le più vaste intelligenze, i più valdi e filantropici cuori ci appartengono. Beccaria, Filangieri e Pagano nel declinare del passato secolo, e da ultimo Romagnosi e Raffaelli han lasciato solchi di viva e benefica luce. Nè parlo de' tre nostri più celebri criminalisti viventi, per non offendere la loro modestia, e perchè la professione di quell'amicizia che loro mi stringe non mi venga apposta a superbia.

Era impossibile che i nuovi Codici ritenessero l'*arbitramento degl'indizi* e l'uso delle *pene straordinarie*. Dicasi ciò che si voglia per onestare un tal sistema; esso era un'abusiva transazione col vero. Si condannava l'accusato ad una pena minore quasi per dispetto di non aver potuto convincerlo. La verità è una, sola, ed indivisibile. La *integrità* della certezza non può esser rotta in frazioni, e della certezza vi è bisogno a poter pronunziare una condanna qualunque. Quando si dubita, non si punisce nè poco nè punto, quando si dubita si assolve.

Questi sono i principii rigorosi della scienza, e questi han prevaluto nella nuova legislazione.

Alle *pene straordinarie*, fallace simbolo del dubbio, è stato sostituito il *non consta* sua vera espressione; altrimenti la riforma non sarebbe stata un movimento progressivo, ma retrogrado. Come potrebbe chiamarsi progresso ciò che funesta la umanità?

Vietate le pene straordinarie, il giudicabile deb-

b'essere condannato alla pena cui più non si addice la denominazione di ordinaria, poichè essa è ormai l'unica pena applicabile, oppure debb'essere assoluto. Appresso gli antichi Tribunali, per la mancanza simultanea della causa dell'omicidio e della efferatezza dell'indole, Felice de Antonellis non sarebbe perito. Monterà sul patibolo sotto l'impero de' presenti Codici, che al certo non ha potuto falsificare la umana natura, ed alterare le leggi ideologiche della volontà?

Io per me tengo che la nuova legislazione quanto più dell'antica si fonda sulla filosofia, quanto più di quella col corso della civiltà si accompagna, tanto più energicamente richiegga l'esistenza e la cognizione di una *causa* della deliberazione micidiale, nella cui mancanza od ignoranza la volontarietà dell'azione rimarrà sempre dubbiosa. Io tengo che se que' gloriosi nostri concittadini, o piuttosto grandi cittadini del mondo, che co' loro scritti immortali prepararono le riforme delle quali ora godiamo, potessero udire il grido di quell'errore pernicioso che da me si combatte, fortemente nè senza dolore si maraviglierebbero che da questi Codici, tardo frutto in gran parte delle loro assidue meditazioni, si volesse trarre argomento a giustificare esorbitanze più funeste di quelle contro le quali essi dapprima alzarono la loro generosa voce, e che dalle splendide conquiste della umanità ne' giudizi penali si tentasse dedurre l'odioso privilegio di conculcarla.

La varietà delle favole inventate per dar la chiave del miserevole avvenimento, costituisce la pruova migliore che il bisogno di una causa negli omicidi è *istintivo*. Che non si pensò, che non si disse?

Quante interpretazioni, quanti comentt non solo diversi, ma contrari! Quante supposizioni audaci e paradossali!

La difesa conscia della propria dignità, ed osservante della vostra, porrà da banda tutte le malignazioni da trivio e fuori processo. Ma non può rimanersi di toccar rapidamente quelle che metton capo negli atti.

Il Procurator generale modificando con le sue conclusioni orali l'accusa scritta, e rinunciando alla qualità della premeditazione, è venuto ad abbandonare ogni causale remota dell'omicidio.

Questo abbandono non è stato un atto di liberalità, ma di giustizia. In effetto tutt' i tentativi fatti nel corso della istruzione per metter su un motivo, per addurre almeno un pretesto esplicativo di quella uccisione, erano tornati vani, e lungi di dar sospetto, non che di odio o di sdegno, di semplici dissapori tra i coniugi, aveano anzi somministrato limpide prove del loro sviscerato e sempre cresciuto amore fino al momento del lagrimevole caso che li divise su questa terra.

Una vilissima donna a' servigi del giudicabile avea parlato di non so quale insinuazione fattagli da un suo amico per dissuaderlo dalle nozze con Angiolina de Rosa, e piantargli perfidamente nel cuore de' dubbj intorno alla onestà di lei. Questa dichiarazione, e per la cosa in se stessa, e per il modo, e per il tempo, era manifestamente una diabolica calunnia.

Secondo la dichiarante, il dialogo tra i due amici era stato tenuto non già nell' interno di una stanza, ma da un balcone e da una finestra delle loro contigue abitazioni, che sporgevano sulla pubblica strada.

Gl'interlocutori parlavano a voce così alta da farsi ascoltare dalla fantesca che stava in notevole distanza alle spalle del padrone, attendendo alle faccende domestiche! In quella attitudine sì poco favorevole all'orecchio più fine ed esercitato, essa intese e ritenne tutto il dialogo, senza che le sfuggisse una sola parola! Che più? Un amico che stava di casa porta a porta col de Antonellis, che lo visitava, o poteva visitarlo tutt'i giorni, invece d'intrattenerlo di materia sì delicata nel più recondito gabinetto, si metteva a predicar da un verone! Gli amori duravano da otto e più mesi, il disegno di sposare era notorio, anzi le nozze imminenti, e colui non congiunto, non interessato, dopo aver serbato così lungo silenzio per tutto il tempo delle trattative, faceva da censore intempestivo, da vil delatore, da importuno guastafaccende quando ogni cosa era stabilita!

Il cumulo di tante inverosimiglianze già toglieva ogni fede alla garrula donna. Ma venne il probò amico dell'accusato, e la smentì solennemente.

Venne la difesa e la sfidò a comparire in questo recinto, ed essa temendo di esser punita de' suoi mendacii non ha osato presentarsi, ha fuggito l'aspetto della giustizia.

Ed in vece una schiera d'integerrimi testimoni dinanzi a voi deponendo, ha fatto il più concorde, il più giusto, il più meritato elogio de' costumi, della pietà, dell'esemplare condotta della sposa. Ammutolisca dunque la maldicenza, e si conceda alla sventurata quel che nessuno può toglierle; tributo di rispetto e di lagrime alla sua memoria.

Ma, signor Presidente, io quasi mi fo rimprovero

di essermi servito di pruove estranee quando della immacolata onestà della fidanzata fece irrecusabile testimonianza il solo giudice datole dal Cielo e dalle Leggi, il consorte medesimo, e testimonianza non di parole, ma di fatti inconcussi. La stessa maledica serva ed altre persone convengono che, seguite le nozze, Angiolina de Rosa prese un ascendente superiore sul marito, era gelosa di lui, gli toglieva finanche il danaro.

L'immediato impero della moglie sul marito nella prima settimana del matrimonio, disperde come nebbia al vento tutt'i sospetti ingiuriosi, tutte le impure calunnie. L'amore rallegrato di godimento e di possesso, non cresce senza illimitata fiducia nella donna del cuore, senza la profonda convinzione della sua illibatezza. Un tal amore s'innesta inseparabilmente alle speranze della paternità, di questo apogeo della felicità coniugale. Un tal amore non può essere ispirato se non da quella consorte ch'è stata virtuosa fanciulla. Il predominio, la gelosia della giovane sposa, e la volonterosa tolleranza di quelle dolci catene per parte del giudicabile, sono la migliore risposta alle ciance di Maria Filippa d'Aprèa.

E per ciance le tenne il pubblico Ministero, il quale non le onorò neppure di commemorazione nell'atto di accusa scritto; e la difesa avrebbe serbato il medesimo silenzio, se la tronca e significativa allusione fatta nella orale requisitoria, non le avesse imposto l'obbligo di revindicare ad un tempo la innocenza di entrambi i coniugi.

Dunque l'*antecedente disegno* di uccidere era impossibile. E perciò l'accusator pubblico abbandonata

la *premeditazione*, si è dato a sostenere la *deliberazione improvvisa*.

Ma quale fu la *causa* di questa subitanea ferale determinazione del giudicabile? Voi lo avete ascoltato, o Signori, dal magistrato zelantissimo. Fu l'umiliante sentimento delle sue corrose forze, della sua anticipata vecchiezza, della impossibilità in cui era di reggere il *pondo* de' doveri coniugali. In un accesso di furente disperazione, si disfece di colei ch'egli non poteva possedere, spezzò de' nodi divenuti intollerabili.

Oh escogitazione smentita dal *fatto permanente*!
Oh ipotesi inaudita ed incompatibile con l'umana natura!

Il primo a mettere in campo questo romanzo fu Michele de Rosa fratello della estinta, il quale nel presente giudizio è principale offeso e querelante. Egli in una delle tante sue svariate e contraddittorie dichiarazioni, e propriamente nella seconda fatta a dì 7 marzo 1837 in Napoli dinanzi al Prefetto di polizia, disse tutto ciò che di peggio potè saltargli in testa per nuocere al giudicabile, e tra le altre cose fantasticò *che nell'autopsia sua sorella era stata trovata vergine*. Ed espresse la sua opinione che Felice de Antonellis *non avendo potuto per deficienza di forze consumare il matrimonio, perdutamente innamorato com'egli era della moglie, si determinò ad ucciderla*. Uomo imprudentissimo! Non avevi tu letto il verbale della pruova generica? Il desiderio di una ingiusta vendetta ti accecò al segno di farti inventare una favola che ha dato luogo a mille cicalecci, e che poteva offuscare il candore della tua sventurata sorella! Fortunatamente per la

fama di lei sta contro i velenosi comenti della malignità quella sincera stima del pubblico ch'è premio della virtù, e per la salvezza del giudicabile, contro i tuoi bugiardi detti, sfanno i fatti più autentici.

L'accusator pubblico senza farsi precisamente l'eco di tutte le voci del querelante, ha dubitativamente accolta come causale dell'omicidio quella da lui dedotta. Ma la difesa la dimostrerà insussistente in fatto, ed inapplicabile per ogni verso alla nostra specie.

L'egregio Magistrato fonda il suo sistema sopra lontanissimi sospetti, che potrebbero piuttosto chiamarsi mere possibilità. Non avendo pruove dirette della prematura estenuazione della gioventù del giudicabile, interpreta per coscienza della sua condizione degradata la profonda tetraggine che, a suo dire, impadronitasi di lui nella sera degli sponsali, continuò posteriormente. Con tali armi lo minaccia, lo assale, lo incalza dal momento in cui si accesero le tede nuziali, fino a quello in cui i ceri funerei accompagnarono l'infelice sua vittima alla sepoltura!

Lasciando andare gli errori di fatto circa il tempo ed il modo, qual dimostrazione è mai questa? La malinconia è un *effetto*, e non già una *causa*. Si può esser malinconico per infinite cagioni fisiche, morali, o miste, e tra esse può essere in generale anche quella ritenuta dal pubblico Ministero. La nostra quistione pertanto non è già se possa essere, ma se sia.

L'accusa, come abbiamo veduto, ha negli omicidi l'obbligo di provare una causale effettiva e precisa, nè la giustizia si appaga di una causale semplicemente possibile.

Ora io sfido chiunque a sostenere che la malin-

conia de' mariti debba necessariamente provenire dalla loro incapacità di adempire i doveri coniugali. Piuttosto darebbe argomento di ciò la malinconia delle mogli, e nella nostra specie la bella e giovane sposa si mostrò *allegra* dopo il matrimonio e più innamorata che mai, e divenne finanche gelosa. Or mi si dica; si può essere amante di chi non può riamare? Si può aver gelosia dell'uomo inerte? Coloro i quali sono caduti in tanto infortunio, possono esser tormentati dalla gelosia propria, non mai dall'altrui.

La mestizia del giudicabile può spiegarsi soddisfacentemente senza bisogno di quella supposizione ingiuriosa. E la possibilità basta alla difesa, laddove è per contrario insufficiente all'accusa.

Egli soffriva di mal di nervi, ed è noto come questa infermità generi disuguaglianza nell'umore con predominio di tristezza, ed ingenuamente rende questa ragione del suo alterato umore alla suocera, e qui al vostro cospetto ha ciò confermato con tutta precisione.

Egli era fortemente appassionato, ed ognuno sa che la malinconia è la compagna, la sorella dell'amor vero e profondo.

Egli era ansioso di veder bene accolta la moglie da' suoi genitori, che solo vinti dalle sue replicate istanze aveano condisceso alle nozze, ed era naturale che quest'ansietà lo rendesse penseroso.

Che più? Egli era marito, e potea diventar padre. Non doveva esser sollecito dell'agiatezza di una consorte adorata, e della sperata prole? Quando fu celebrato il matrimonio che cosa possedeva egli per poterne sopportare i pesi, e provvedere al suo decente mantenimento nella capitale? Null'altro che

un modico assegno fattogli dal suo amorevole genitore, ed il frutto della dote che la consorte aveasi costituita. L'assegno andava soggetto a molti oneri e ritenute, che notabilmente lo diminuivano. La dote poi riducevasi alla quarta parte di due cassette, in cui consisteva la totalità della successione intestata dal padre della sposa. Quale era il valore di questa dote? Il querelante ed il giudicabile interrogati da voi, signor Presidente, nella pubblica discussione, non sono stati di accordo intorno a tal punto. Quegli asserì essere ascesa a ducati seimila, questi a soli ducati mille. Qual meraviglia che Felice de Antonellis fosse preoccupato da questi pensieri? Che la sua malinconia fosse innocentissima?

Delle quali ultime riflessioni io mi valgo non come di base della mia difesa, ma come di risposta alle illazioni arbitrarie dell'accusa. Quando veggo ch'essa stessa tra molte cagioni esplicative di quel fenomeno, si arroga il diritto di preferire per l'appunto quella ch'è la più degradante per un marito, e la converte in causale dell'omicidio, io posso, io debbo oppormi alla strana pretensione di voler trarre da una malinconia di ambigua origine delle illazioni positive.

Ma che vado io combattendo per via di conghietture l'ipotesi accusatoria, se l'intero processò la smentisce?

Consta che Felice de Antonellis non fu un marito nominale, e ne consta per giudizio concorde del solo *giuri* competente in queste materie, e che da tempo immemorabile è in diritto di pronunziare inappellabilmente, la sposa, la donna che l'assistette, e la madre. I coniugi nella seconda notte del loro matrimonio furono visitati dall'amore. Maria Filippa

d'Aprèa ne comunicò il dì seguente i particolari alla rispettabile genitrice della sposa, e quella sperimentata matrona se ne convinse. E n'ebbe poi certezza dalla figliuola medesima.

Dopo il tragico avvenimento le osservazioni de' chirurghi settori, adoperati nell'outopsia del cadavere di quella giovane di così intemerati costumi, confermarono pienamente la innegabile virilità del marito.

Dimando adesso, signor Presidente, signori Giudici: quale pruova più luminosa, più perfetta nel suo genere può desiderarsi dalla vostra giustizia?

E poi come potreste voi permettere delle investigazioni temerarie ed invereconde che perturberebbero le famiglie e la società? Sì, io fermamente lo credo, e lo dico animosamente, poichè il vivo senso de' doveri del mio ufficio mi sprona, e l'alta opinione del vostro maturo senno mi affida; sì, queste ricerche sono tardive, sono scandalose ed illecite, sono contrarie alle leggi ed a' buoni costumi. In molte legislazioni non può punto indagarsi la virilità del marito. Ed in quelle che tollerano siffatte indagini, e della fisica incapacità fanno caso di nullità del matrimonio, ciò avviene sempre ad istanza della moglie, e per non condannarla ad una eterna sterilità. Ma dove e quando mai è accaduto che essendosi taciuta la persona interessata, si entri in siffatte perquisizioni dopo la morte di lei? Nè queste mie parole contengono *una eccezione d'inammissibilità* che potesse lasciar qualche nebbia nelle vostre coscienze; io le pronunzio non a difesa del giudicabile, ma a tutela della pubblica morale; io le pronunzio dopo aver esposto *la compiuta pruova di fatto*, che rende superflua qualsivoglia investi-

gazione, ancorchè fosse lecita, ed a quella pruova ritorno, ed in essa mi fondo, e su di essa insisto.

Ma facciasi pure all' accusa la più ardita concessione. Abbiasi per vero che Felice de Antonellis fosse effettivamente disceso alla umiliante condizione di *marito nullo*. Come mai questa sua fisica incapacità diverrebbe causale della uccisione della sua innocentissima consorte? La causa di un *uorricidio* dee necessariamente riferirsi ad una offesa, ad una ingiuria qualunque fatta dalla donna.

Nella ricerca della causa l' *innoxius pro noxio* è un' assurdità. Non è concepibile alcun risentimento del marito verso la moglie, sol perchè la natura gli è stata matrigna, o si è stancata in lui per abuso. Se la modesta e virtuosa compagna del giudicabile defraudata nelle sue più care aspettative soffriva e taceva, come poteva essere obbietto di odio e di vendetta?

Ordinariamente i mariti imperfetti hanno i più grandi riguardi per le mogli, han bisogno di carezzarle, le compensano in mille modi delle loro cadute speranze, e ciò facendo obbediscono ad un sentimento composto di giustizia e di prudenza. In ogni caso non le uccidono, e negli annali de' misfatti non ve n' è un solo esempio.

E perchè, e come avrebbe l' inefficace marito troncato gli stami di quella vita incontaminata e bellissima?

Si parla di un accesso di rabbia in lui cagionato dal sentimento della propria nullità! Ma quale occasione, quale possibilità di un tale accesso tra i brindisi e le festevolezze di un banchetto di famiglia?

Si parla di un impeto di disperazione per non

essere egli guarito immediatamente nella terra natale della sua prostrazione di forze! E come potea disperare alla età di venticinque anni, e dopo due soli giorni di residenza? Se l'aria di Paterno fosse così attiva e balsamica da ristorare in quarant'otto ore la gioventù passata, o perduta, oh qual folla vi accorrerebbe dalle cinque parti del globo! Quei gioghi alpestri sarebbero in breve più popolati di Londra.

Lungi da voi, gravi e solenni Magistrati, queste ridevoli stravaganze. La causale escogitata da Michele de Rosa e ritenuta dall'accusa non può aver adito nelle vostre coscienze.

E lo stesso Procurator generale non senti forse la poca solidità di quella, e non vel disse? Non convenne egli *poter questo fatto esser anche non vero, perchè di esso come di un concetto che si sprofonda ed occulta nell'imo petto del colpevole, non si può mai acquistare una pruova irrecusabile?* E poichè riconosceva che la causale da lui assegnata all'omicidio non poteva provarsi, egli dovea conchiudere al *non consta*, egli doveva essere il primo difensore dell'accusato; ma io deploro e non condanno un errore giustificato da così caldo convincimento, ed abbellito da così splendida eloquenza.

Mi accorgo, signor Presidente, esser tempo di esaminare gl'indizi della *volontarietà* con tanto studio aggruppati contro il giudicabile.

Nel procedere a questo esame voi sentirete, io spero, che la vibrata argomentazione dell'accusa, dopo aver la difesa confutato la favolosa causale dell'omicidio, e ridotto al giusto valore la pretesa immoralità del giudicabile, è rimasta illanguidita e snervata.

La mancanza di *causa* e di *efferatezza* nell' accusato lascia gl' indizi della volontà micidiale senz' anima e senza guida, e fa sparire ogni pruova antecedente al misfatto. Spariranno del pari gl' indizi superstiti, i quali si dividono in due categorie, i concomitanti, ed i susseguenti l' uccisione. Gl' indizi concomitanti sono sette e tutti conspiranti al medesimo fine, ma del pari tutti derivanti dal medesimo fonte, torbido, limaccioso, impurissimo.

Si pretende che il giudicabile avesse conoscenza anteriore di quelle pistole, e che le avesse maneggiate poche ore prima dell' omicidio nella stanza del fratello! Ma chi dice di esser egli stato in quella stanza, e di aver prese ed osservate quelle armi? Il solo querelante Michele de Rosa, e lo dice nella pubblica discussione, dopo averlo taciuto in otto altre sue dichiarazioni registrate nel processo scritto!

Si pretende che il giudicabile si fosse alzato da mensa quando il desinare non era ancora finito! Ma chi lo dice? Il solo querelante de Rosa dopo aver detto il contrario!

Si pretende che il giudicabile fosse uscito per la porta sporgente sulla terrazza che comunicava con gl' interni appartamenti e percorrendoli fosse andato difilato ad armarsi di quelle due pistole, le quali poche ore innanzi avea da vicino considerate! Ma chi racconta quel lungo e tortuoso giro? Il solo querelante Michele de Rosa, disdicendosi di varie dichiarazioni precedenti, nelle quali avea specificato che il de Antonellis se n' era entrato a dirittura nelle stanze interne!

Si pretende che la volontà di uccidere chiara risulti dall' essere egli tornato, non già ricalcando le mede-

sine orme , ma accorciando cammino , per l'uscio semi-aperto alle spalle della sua confidente consorte , per dove nessuno poteva aspettarsi di vederlo comparire ! Ma chi ha distinto la porta dell'egresso da quella dell'ingresso , nel che consiste tutto il valore di questo indizio ? Il solo querelante Michele de Rosa !

Si pretende che il giudicabile avesse inarcato amendue le pistole ! Ma donde si trae questa grave e ferale circostanza ? Niuno depose , niuno vide o potè vedere che l'accusato le inarcasse , ma l'accusa per via di stiracchiature lo deduce dalle asserzioni di Michele de Rosa !

Si pretende che il giudicabile dopo avere scaricato la pistola a mano dritta sulla scapula sinistra di sua moglie , avesse impugnato quella a mano sinistra contro il cognato ! Ma chi lo afferma ? Il solo querelante Michele de Rosa !

Da ultimo `si pretende che avesse` appositamente scaricato l'arme di sopra in sotto , ed avesse evitato la direzione orizzontale , per non offendere gli altri individui di sua famiglia , e sacrificare la moglie , sola vittima da lui designata ! Ma chi vide , chi dichiarò questa complicata esecuzione ? Nessuno. Ma donde si ricava che la direzione del colpo fosse stata *intenzionale* ? Da' detti del solo querelante Michele de Rosa , il quale asserì esser quello uscito dalla pistola a mano dritta !

Dunque tutto il complesso degl'indizi concomitanti è opera di un uomo solo. Egli è l'unico fabbro di questo congegno. Si rende perciò necessaria la storia delle sue *varianti* , e lo scrutinio della sua *credibilità*.

Nella sua prima dichiarazione renduta dinanzi al

regio Giudice di Paterno nel giorno stesso del luttuoso evento, depose: *che finito il pranzo D. Felice si alzò ed entrò in un'altra stanza, che dopo pochi istanti ritornò in quella dov'essi trovavansi, ed egli intese un colpo d'arma da fuoco dalla parte di dietro, e nel tempo medesimo i lamenti di sua sorella che diceva: SON MORTA! Egli non vide vibrare il colpo, ma osservò che il marito stava con la pistola in mano, e sua sorella era ferita, come di fatto subito se ne morì. E soggiunse il dichiarante: che per tale circostanza il cognato cominciò a piangere amaramente, chiamando spesso la moglie ANGIOLINA MIA ANGIOLINA MIA. E terminò col dire, che niun dissapore vi era stato tra i coniugi, e che niuna causale dell'omicidio sapeva indicare.*

A dì 7 marzo 1837 fece una seconda dichiarazione in Napoli dinanzi al Prefetto di polizia; ma serbò silenzio circa il pianto, e l'esclamazioni del giudicabile che invocava a nome la moglie. Variò intorno al quando colui si levò di tavola: il pranzo non era *finito, ma in sul finire. Raddoppiò l'unica pistola che a tenore del primo deposito avea veduto in mano al de Antonellis, e precisamente dichiarò che il cognato stava quasi immobile, e che avea una grande pistola in ciascuna mano, delle quali quella a mano destra era stata scaricata, poichè osservò che il cane era caduto, e quella a mano sinistra era tuttavia inarcata. È notabile per altro che nulla mutò in quanto alla porta di egresso, anzi specificò che quegli era entrato nella stanza alle spalle sue e della sorella.*

Ed in questa medesima sua seconda dichiarazione inventò lanauseosa favola della *impotenza maritale*

del giudicabile, e vociferò di essere stata la sorella *trovata vergine*, mettendo su quella stravagante causale dell'omicidio che ho pocanzi dimostrato essere insostenibile e falsa. Ed aggiunse la *odiosa circostanza* che il de Antonellis, e quando sposò la sorella e dopo, era *infetto di male sifilitico*; assertiva smentita dagli stessi farmacisti da lui nominati, poichè l'infermo era guarito due mesi prima del matrimonio.

E quel ch'è più singolare, anzi incredibile, pose la salute del cognato e la causale dell'omicidio in *dilemma*. S'egli era sano, attribuì la uccisione della moglie al dispetto di non poter goderla. *Nel caso poi fosse infetto, non sa che dire*. La bizzarria della chiusa corrisponde alla stranezza del secondo deposito.

A dì 22 del seguente aprile viene esaminato dal degnissimo magistrato che presedeva allora questa Gran Corte. E che fa egli? Si ritratta circa il pianto ed il dolor manifesto del cognato, da lui deposti ingenuamente nella sua prima dichiarazione renduta dinanzi al regio giudice di Paternò. Sostiene che quella (relativamente ad una tale circostanza) non conteneva la verità, e sfacciatamente asserisce di averla per fretta firmata senza leggerla tutta. Ed oh con che lungo ed infelice avvolgimento di parole si studiò di dar faccia di vero a questo *sutterfugio*, col quale calunniava il Giudice regio per poter calunniare il giudicabile! E togliendo dall'aggettivo *immobile* il *quasi*, ed aggiungendone tre altri, *indifferente, irresoluto, taciturno*, trasformò il dolentissimo marito in un mostro d'inaudita ferocia. In buon conto il demone della vendetta stimolava il fratello della uccisa, ed in ogni nuova dichiarazione gli

suggeriva nuove circostanze aggravanti il giudicabile.

Sei altre volte depose il querelante nell'istruzione scritta, se non che limitandosi ad indicar testimoni, ed a somministrar lumi, non ebbe occasione di null'aggiungere o mutar d'importante.

Ma la piena dell'odio e de' mendacii traboccò nella discussione pubblica, ed abbiám tutti ascoltato le aggiunzioni ostili da lui fatte al processo, aggiunzioni ch'eccitarono stupore ed ansietà nel pubblico, indegnazione in noi difensori dell'accusato. Ed in voi Giudici pacati, imparziali, inaccessibili alle passioni, che altro possono aver prodotto che assoluta, invincibile diffidenza?

Comincia Michele de Rosa dal protestare che Felice de Antonellis gli era stato sempre antipatico, che la sua faccia non gli era mai piaciuta! Ed obbedendo a questo sentimento di avversione, insiste sulla *premeditazione* dell'omicidio! Si sovviene per la prima volta che poche ore innanzi il luttuoso avvenimento il giudicabile si trovò insieme con lui nella stanza del fratello, vide, osservò, maneggiò le pistole! Nel ripetere che la pistola scaricata fu quella a mano diritta per aver osservato il cane caduto, e che quella a mano sinistra era tuttavia inarcata, attribuisce al giudicabile un'altra intenzione micidiale, affermando ch'esso la impugnò contro di lui! Si dimentica della sua seconda dichiarazione, nella quale avea specificato che quegli *nell'alzarsi da tavola era entrato nella stanza alle spalle di esso deponente e della sorella*, e con indicibile audacia distinguendo l'*egresso* dall'*ingresso* pretende che l'accusato uscì per la porta che dava sulla terrazza, e rientrò per quella ch'era a tergo della misera donna!

Finalmente, quantunque avesse sempre dichiarato per lo innanzi che la sorella nel ricevere il colpo pronunziò le precise parole *son morta*, invece di questa esclamazione sì semplice, sì naturale, sì vera, le mette in bocca quest'altra così terribilmente significativa: *me l'hai fatta!* E per dar verosimiglianza all'infernale sostituzione si finge dubbioso! E per insinuare insidiosamente la lezione più ferale, procura di accreditarla 'con l'autorità della sua rispettabile madre, quando questa religiosissima donna si era taciuta e si tace!

Ed in qual altro giudizio penale vi fu l'esempio di un querelante più vario, più contraddittorio, più accanito, più nemico del vero? Permettete, signor Presidente, che la difesa depositi nella vostra coscienza la impressione in lei lasciata da' tratti generali e caratteristici di perversità che marchiano quelle svariate dichiarazioni.

Uno di questi tratti è la costanza del loro tenor *peggiorativo*. Vi è un *crescendo* nel male che sbalordisce, e muove a sdegno. Dapprima una pistola fu veduta in mano al giudicabile dopo il colpo, e si diceva che fosse inarcata, nè impugnata. Poi diventano due, ed una di esse è inarcata e rivolta contro il dichiarante!

Dapprima eran certi il dolore ed il pianto del giudicabile, quel dolore immediato, quel pianto amaro e sincero che manifestavano la casualità del colpo. Ma posteriormente il dolore ed il pianto disparvero, e furono surrogati a quelli la più fredda insensibilità, la più crudele apatia!

Dapprima le ansiose esclamazioni dello sventurato marito *Angiolina mia Angiolina mia*, quasi per

rivocar la moglie a quella vita ch'esso non avea voluto toglierle, erano indubitato. Poi fu indubitato in quella vece il più cupo silenzio!

Dapprima il giudicabile era rimasto *quasi immobile*. Poi fu veduto rimanere *immobile, irresoluto, ed indifferente!*

Dapprima l'omicidio era stato deliberato *ex improviso*; il marito avea ucciso la moglie perchè non era guarito in quel suo paese nativo della sua incapacità coniugale. Poi l'omicidio divenne *premeditato*, ed il de Rosa lo disse positivamente *ideato* in Napoli!

Come mai, signor Presidente, ha potuto accadere che in costui la memoria, questa facoltà così indipendente dal volere, abbia obbedito ad una legge costante; ad un prestabilito disegno? Che un uomo si scordi, o si ricordi di qualche circostanza di un avvenimento, nulla ha di straordinario; ma che in un querelante il dimenticare ed il rammentare, invece di esser cose contrarie tra loro, si confondano in una tendenza medesima, quella di nuocere al querelato, in una parola, che la smemorataggine abbia regole fisse ed invariabili e quando prevale e quando cessa, è un fenomeno ideologico assolutamente inesplicabile. Un principale offeso che si ricorda, o si scorda sempre a proposito, che varia sempre ostilmente, e che passa dal bene (confessato da principio) al male, e dal male al peggio, non è animato dal desiderio di scoprire la verità, ma dallo spirito di vendetta.

Il secondo tratto caratteristico (corollario del primo) del nostro vario dichiarante, è la inverosimiglianza del suo *errata-corrige*. Se vi è una legge



digitalizzazione
www.paternopolionline.it